

Sent. 282/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Fiorenzo **SANTORO** Presidente

dott.ssa Rossella **CASSANETI** Consigliere

dott. Nicola **RUGGIERO** I Referendario – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **64716** del registro di segreteria,

introdotto con ricorso depositato in data 4 ottobre 2011 dal

Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco p.t. dott.

Francesco Russo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco

Damiano e Luigi Parisi ed elettivamente domiciliato in Napoli alla

via Ligorio Pirro n. 25 presso il dott. Giuseppe Ferraro, nei

confronti dell'A.L.P.I. (Azienda Lavori Pubblicitari Italiani) di

Vittorio Randaccio, nella persona degli eredi di questi, Randaccio

Ranieri e Randaccio Giovanni;

VISTO il ricorso depositato il 4 ottobre 2011 dal Comune di

Frattamaggiore nei confronti dell'A.L.P.I. (Azienda Lavori

Pubblicitari Italiani) di Vittorio Randaccio, nella persona degli

eredi di questi, Randaccio Ranieri e Randaccio Giovanni;

RILEVATO che il predetto ricorso viene proposto in riassunzione,

a seguito dell'emanazione della sentenza n. 347/2011 del 20 luglio 2011, con la quale la Sez. II giurisdizionale centrale della Corte dei Conti ha ritenuto fondato l'appello avverso la sentenza n. 1736 del 25 settembre 2006, emanata da questa Sezione nel giudizio ad istanza di parte introdotto con ricorso del Comune di Frattamaggiore depositato in data 28 dicembre 2005 ed iscritto al n. 47727 del ruolo di segreteria;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio, depositata il 7 novembre 2011, dell'A.L.P.I. -Azienda Lavori Pubblicitari Italiani di Vittorio Randaccio, in persona di Randaccio Ranieri e di Randaccio Giovanni, quali eredi di Randaccio Vittorio, con sede in Roma, via Marciana Marina n. 39 ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Chiatamone n. 63, presso lo studio dell'Avv. Maria Gabriella Frezzetti del Foro di Napoli, dalla quale è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente agli Avv.ti Gianfranco Tobia, Riccardo Andriani ed Andrea Vecchio Verderame del Foro di Roma, giusta procura speciale in calce alla predetta memoria;

UDITI alla pubblica udienza del 18 aprile 2013, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Francesca Cerino, il Magistrato relatore dott. Nicola Ruggiero, l'Avv. Francesco Damiano per il Comune di Frattamaggiore, gli Avv.ti Andrea Vecchio Verderame e Riccardo Andriani per la convenuta ALPI, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Cons. Filippo Esposito;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso notificato il 7 dicembre 2005 e depositato il 28 dicembre 2005, il Comune di Frattamaggiore citava in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Campania l'A.L.P.I. (Azienda Lavori Pubblicitari Italiani) in persona di Randaccio Ranieri e Randaccio Giovanni, nella qualità di eredi di Randaccio Vittorio, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € **286.257,22 (pari a £ 554.271.277)**, oltre rivalutazione e interessi sulle singole somme relative agli anni dal 1989 al 1995, annualmente rivalutate dal fatto (in subordine, dalla costituzione in mora) all'effettivo soddisfo.

Il ricorrente lamentava che durante il periodo di proroga di fatto del rapporto concessorio intervenuto con l'azienda, l'A.L.P.I. avrebbe cagionato al Comune alcuni danni derivanti da inadempimenti contrattuali, così come risultanti dalla relazione ispettiva svolta nel 1996 da un funzionario della Direzione Regionale delle Entrate per la Campania, dott. Claudio Esposito, e, in particolare:

-lire 444.037.698 per mancata riscossione della imposta sulla pubblicità;

-lire 82.610.964 per mancata riscossione dei diritti sui manifesti di lutto;

-lire 27.622.615 per sottrazione di assegni da parte dell'incaricato dell'A.L.P.I. (Raffaele Crispino).

Il Comune deduceva di avere adito precedentemente per la

stessa ragione il T.A.R. Campania, il quale, con la pronuncia n. 16661/05, aveva declinato la propria giurisdizione, ritenendo che nella specie si vertesse in materia di contabilità pubblica rimessa alla giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di danno ascrivibile alla società concessionaria nella sua qualità di agente contabile.

La convenuta ALPI si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 26 aprile 2006, eccependo:

a) il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a vantaggio del giudice ordinario;

b) il difetto di legittimazione attiva del Comune di Frattamaggiore, non abilitato ad agire direttamente per il ristoro del danno erariale;

c) il difetto di legittimazione passiva dell'ALPI in persona degli attuali titolari Sigg.ri Randaccio Ranieri e Giovanni;

d) la prescrizione quinquennale dell'ipotesi di responsabilità azionata;

e) nel merito, l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente e comunque l'assenza di ogni elemento probatorio al riguardo.

La Sezione Campania, con la sentenza n. 1736/06 del 25 settembre 2006, dopo aver affermato la giurisdizione della Corte dei Conti in materia e rilevato "*l'improprietà della via giudiziaria seguita dal Comune di Frattamaggiore*", dichiarava il ricorso inammissibile, rimettendo gli atti al Procuratore regionale per quanto di competenza.

Tutto ciò sul presupposto dell'incentrarsi del sistema della giustizia contabile sulla figura del magistrato requirente, cui è riservato il potere d'azione innanzi alla Corte dei Conti in sede di giudizio di responsabilità.

In ogni caso, la Corte territoriale compensava le spese di giudizio, *"stante anche l'evidenza di anomalie gestorie da parte della resistente"*.

La predetta sentenza veniva impugnata dal Comune di Frattamaggiore con appello depositato il 2 luglio 2007.

All'esito del gravame, nell'ambito del quale l'ALPI si costituiva in giudizio e la Procura Generale concludeva per il rigetto, la Sezione II centrale adottava la sentenza n. 347/11, depositata il 20 luglio 2011.

La medesima sentenza si pronunciava per la fondatezza dell'appello, ritenendo che *"i giudizi ad istanza di parte - disciplinati dal capo III del regolamento di procedura approvato con R.D. n. 1038 del 1933 - costituiscono una categoria eterogenea, nell'ambito della quale peculiare rilievo rivestono i "ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigibili", che inerendo alla fondamentale materia esattoriale, sono stati più di frequente oggetto di disamina di questa Corte"*.

Tutto ciò in quanto *"la normativa recata in proposito dagli artt. 52-55 del R.D. n. 1038/1933 palesemente non esaurisce tutte le controversie che possano insorgere in materia, dovendosi rilevare che, in realtà, trattandosi di un regolamento di procedura, detti*

articoli si limitano a disciplinare la scansione processuale dei giudizi di cui trattasi (forma dell'atto introduttivo, notificazione dell'atto e suo deposito nella segreteria della Sezione, fissazione dell'udienza, conclusioni della Procura previa eventuale istruttoria, ecc.), senza che le relative disposizioni possano essere interpretate, in senso sostanziale, quale limite all'azione "ad istanza di parte" dinanzi al giudice contabile.

In questo senso è significativo che l'art. 58 dello stesso R.D. n. 1038 del 1933 - sugli "altri giudizi ad istanza di parte" - non indichi alcuno specifico oggetto di tali "altri giudizi", ma si limiti a disciplinarne i profili procedurali (ricorso da notificarsi nella forma della citazione, decreto di fissazione d'udienza emesso su istanza della parte più diligente e notificato a tutte le altre parti in causa, conclusioni della Procura scritte ovvero soltanto orali a seconda che lo Stato abbia o meno interesse nella causa); così che può affermarsi che "altri" giudizi ad iniziativa di parte - oltre quelli espressamente previsti dai precedenti artt. 52-57 - siano ammissibili sempre che, ovviamente, si tratti di materia appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti (ovvero, secondo la dizione dello stesso art. 58, siano "di competenza della Corte dei conti").

Del resto è ben noto che sono stati ritenuti ammissibili ricorsi proposti dall'esattore avverso provvedimenti diversi da quelli indicati negli artt. 52 e 55 del R.D. n. 1038/1933, proprio in virtù della norma generale recata dall'art. 58 che - secondo pacifica

giurisprudenza e come affermato anche dai primi giudici - consente l'iniziativa di parte in "ipotesi assolutamente atipiche", sempre che (si ribadisce) si tratti di materia appartenente alla giurisdizione del giudice contabile.

Nella specie nessuno dubita che si tratti di materia rimessa alla cognizione di questo giudice, essendo più che pacifico che il concessionario dei servizi di esattoria di un Comune rivesta la qualità di agente contabile, quale certamente è il soggetto incaricato della riscossione di denaro di pertinenza pubblica.

Tanto chiarito, reputa il Collegio che i giudizi ad istanza di parte - almeno nella materia esattoriale che qui ne occupa - non possano essere limitati alle ipotesi in cui l'iniziativa provenga dall'esattore, dovendo invece ritenersi - per il principio di uguaglianza tra le parti sostanziali del rapporto esattoriale - che l'iniziativa non sia inibita all'ente pubblico impositore, che lamenti, come nel caso di specie, inadempienze contrattuali e che convenga in giudizio l'esattore per una verifica dei rapporti di dare e avere derivanti dal contratto di esattoria (cfr., nello stesso senso, Sez. I centrale n. 201 del 2007).

In sostanza, ritiene il Collegio che il caso all'esame differisca dall'azione di responsabilità per danno erariale e che, anche per tale ragione, nulla osti ad affermare la piena legittimazione ad agire del Comune di Frattamaggiore, che ha convenuto in giudizio, dinanzi alla Sezione territoriale della Corte dei conti, l'azienda che gestiva - per conto dello stesso Comune - il servizio

di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, lamentando inadempienze contrattuali e sottrazione di somme.

La peculiarità del giudizio – che è ordinario giudizio di parti e non giudizio di responsabilità amministrativa – induce il Collegio ad affermare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta dagli eredi di Vittorio Randaccio. E' sufficiente, sul punto, osservare che la norma recata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, secondo cui "il ... debito si trasmette agli eredi ... nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente arricchimento degli eredi stessi" trova applicazione solo in ipotesi di responsabilità amministrativa e non anche nei casi – quali quello di specie – in cui si controverte della comune responsabilità derivante da contratto".

Conseguentemente, la Sezione II centrale affermava la legittimazione ad agire del Comune appellante nel giudizio ad istanza di parte promosso nei confronti dell'A.L.P.I., nonché la legittimazione passiva nello stesso giudizio degli eredi dell'originario titolare dell'A.L.P.I. medesima, provvedendo a rimettere gli atti alla Sezione campana per la celebrazione del giudizio di merito.

A quel punto, il Comune di Frattamaggiore, con atto depositato in data 4 ottobre 2011, provvedeva a riassumere, innanzi a questa Sezione giurisdizionale, il giudizio nei confronti dell'ALPI, nelle persone dei Sigg.ri Randaccio Ranieri e Randaccio Giovanni, eredi

dell'originario titolare Randaccio Vittorio.

Con distinto ricorso, anch'esso depositato il 4 ottobre 2011 ed iscritto al n. **64717** del Registro di Segreteria, il citato Ente locale proponeva, altresì, ricorso ex art. 26 r.d. 1038/1933, artt. 669 bis e ss. e art. 671 c.p.c., al fine di ottenere il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili e degli eventuali crediti di pertinenza dell'A.L.P.I. (Azienda Lavori Pubblicitari Italiani) e/o di Randaccio Ranieri e di Randaccio Giovanni, quali eredi di Randaccio Vittorio, già titolare dell'A.L.P.I., fino alla concorrenza del proprio credito per la complessiva somma di € 1.500.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione.

2. L'A.L.P.I. si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 7 novembre 2011, contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avversa iniziativa giurisdizionale.

Nello specifico, veniva, innanzitutto, eccepita la carenza di legittimazione del Comune ricorrente ad agire a titolo risarcitorio nei confronti dell'ALPI, in quanto il giudizio *de quo* configurerebbe una vera e propria ipotesi di responsabilità amministrativa, rispetto al quale la titolarità dell'azione competerebbe in via esclusiva alla Procura erariale.

Il medesimo giudizio, peraltro, non sarebbe riconducibile alla categoria degli *"altri giudizi ad istanza di parte"* di cui all'art. 58 r.d. 1038/1933, la quale rappresenterebbe una *"categoria aperta atipica del tutto residuale"*, trovante applicazione solo laddove non sia previsto nell'ambito dell'ordinamento processuale

contabile uno specifico rimedio.

Di più; sul presupposto della ricorrenza di una vera ipotesi di responsabilità erariale, veniva affermato il difetto di legittimazione passiva in capo ai Sigg.ri Randaccio Ranieri e Randaccio Giovanni, attesa la insussistenza delle condizioni per la trasmissione del debito agli eredi ex art. 1, comma 1, legge 20/94 (illecito arricchimento del dante causa, con conseguente indebito arricchimento degli aventi causa).

La convenuta eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione dell'adita Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, quale conseguenza dell'eventuale adesione da parte della medesima Sezione alla tesi del giudice d'appello (sentenza n. 347/2011 della Sezione II Centrale) della sussistenza, nel caso all'esame, di un "ordinario giudizio di parti", distinto da quello diretto a far valere la responsabilità amministrativa.

A tal riguardo, la medesima convenuta preannunciava la presentazione del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti della più volte richiamata sentenza n. 347/2011, per difetto di giurisdizione del giudice contabile adito a favore di quello civile.

L'ALPI, inoltre, sosteneva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine quinquennale valevole in ipotesi di responsabilità erariale (art. 1, comma 2, legge 20/94); tutto ciò sul presupposto per cui l'esordio del medesimo termine coinciderebbe con la data (9 dicembre 1996)

della relazione ispettiva del funzionario della Direzione Regionale delle Entrate.

Nel merito, veniva ribadita l'infondatezza della pretesa comunale, attesa l'asserita insussistenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale.

Nello specifico, all'epoca dei fatti, l'ALPI avrebbe continuato nella gestione del servizio in via di mero fatto, non sussistendo alcun rapporto contrattuale, attesa l'intervenuta scadenza dell'originario contratto d'appalto.

In ogni caso, la stessa relazione ispettiva, alla base delle pretese dell'Ente pubblico, non proverebbe, in alcun modo, la presenza di episodi di concreta, mancata riscossione delle imposte comunali, quale conseguenza delle presunte irregolarità riscontrate.

Allo stesso modo, veniva contestata la correttezza del procedimento seguito dall'ispettore, il quale avrebbe erroneamente utilizzato il censimento degli impianti pubblicitari compiuto nel 1996 e limitato al 70% del territorio comunale, per ricavare, con metodo induttivo, il mancato introito dell'imposta sulla pubblicità sull'intera area comunale e per tutto il periodo 1989-1995.

Tutto ciò senza tener conto del carattere quasi certamente periferico della parte di territorio non censita (con scarse insegne pubblicitarie, comunque appartenenti alla categoria normale, come tali soggette al pagamento di una imposta più contenuta

rispetto a quelle di categoria speciale) nonché dell'incidenza sull'utilizzazione della pubblicità di fattori di per sé variabili nel tempo (incremento demografico, espansione dei consumi e così via).

Parimenti, l'ispettore, nel determinare il danno da mancato introito dei diritti sulle pubbliche affissioni nell'intero periodo considerato (1989-1995), in maniera del tutto fallace, non avrebbe considerato come il ricorso ai manifesti mortuari sia condizionato da fattori mutevoli nel tempo (es. minore utilizzazione delle onoranze funebri), anche in ragione di possibili cambiamenti sociali, civili e di costume.

Analogamente, alla società convenuta non sarebbe addebitabile il danno per la condotta del Sig. Crispino, in quanto scaturente da attività delittuosa completamente esulante dal rapporto funzionale di lavoro con la ditta ALPI.

Con riferimento all'istanza cautelare, veniva dedotta l'infondatezza ed ancor prima l'inammissibilità della richiesta di sequestro conservativo dispiegata dal Comune di Frattamaggiore, il quale sarebbe risultato sprovvisto di legittimazione attiva in materia, stante il potere riservato in via esclusiva alla Procura erariale.

All'esito del giudizio cautelare, il Giudice designato adottava l'ordinanza n.2/2012, depositata il 10 gennaio 2012, con la quale, pur ribadendo la sussistenza della giurisdizione contabile e riconoscendo l'ammissibilità dell'istanza cautelare, non concedeva

il richiesto sequestro conservativo, per la rilevata assenza del *periculum in mora*.

3. Il Comune di Frattamaggiore, con memoria depositata il 18 settembre 2012 (in vista dell'udienza di merito del 15 novembre 2012), affermava l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dall'ALPI in relazione al:

a) difetto di giurisdizione della Corte dei Conti;

b) inammissibilità del ricorso del Comune;

c) difetto di legittimazione attiva dell'Ente locale;

d) difetto di legittimazione passiva degli eredi dell'originario titolare dell'ALPI.

Le predette eccezioni atterrebbero, infatti, a questioni tutte coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza n.347/2011 della Sez. II Centrale d'Appello.

Il Comune eccepiva, altresì, l'infondatezza della dispiegata eccezione di prescrizione, nonché di quella relativa all'asserita insussistenza di un rapporto contrattuale, anche alla luce, per quanto concerne tale ultimo profilo, della conforme statuizione che sarebbe contenuta nella pronuncia n.347/2011, oramai coperta da giudicato.

L'Ente locale, infine, nel richiamare la relazione ispettiva del 9 dicembre 1996, sosteneva che le anomalie gestionali, ivi rilevate, ed il danno conseguentemente derivato all'Amministrazione, sarebbero pienamente provati, anche perché l'ALPI risponderebbe della condotta delittuosa del proprio dipendente.

La medesima ALPI avrebbe, del resto, provveduto a riconoscere il proprio debito con nota del 10 giugno 1996.

Di qui la richiesta di condanna della convenuta ALPI nei termini di cui all'atto introduttivo del giudizio.

4. La ditta ALPI, con memoria depositata il 24 ottobre 2012, si costituiva nuovamente in giudizio, per contrastare tutto quanto dedotto dal Comune, riportandosi, a tal fine, alle argomentazioni dispiegate nella memoria depositata il 7 novembre 2011, espressamente richiamate.

In pari data, la convenuta ALPI depositava istanza di differimento dell'udienza del 15 novembre 2012, onde consentire alle Sezioni unite della Corte di Cassazione di pronunciarsi sul ricorso proposto, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost e 362 c.p.c., avverso la sentenza n.347/2011 della Sez. II d'Appello della Corte dei Conti.

In data 25 ottobre 2012, l'ALPI depositava una ulteriore memoria difensiva, con la quale ribadiva l'eccezione di:

- a) difetto di giurisdizione della Corte dei Conti;
- b) difetto di legittimazione passiva degli eredi dell'originario titolare dell'ALPI;
- c) prescrizione.

Nel merito, l'ALPI riaffermava l'infondatezza delle pretese avversarie, a ragione dell'asserita insussistenza, all'epoca dei fatti, di qualsiasi rapporto contrattuale con il Comune, nonché della ritenuta assenza di prova in ordine al presunto danno erariale.

La stessa relazione ispettiva, alla base delle richieste dell'Ente locale, non dimostrerebbe, in alcun modo, la presenza di episodi di concreta, mancata riscossione delle imposte comunali, quale conseguenza delle contestate irregolarità gestionali.

Tutto ciò emergerebbe dall'allegata relazione tecnica di parte in data 18 ottobre 2012, a firma del Prof. D'Antino, integralmente richiamata al fine di far risaltare le incongruenze, nella rilevazione e quantificazione del contestato danno, da cui sarebbe affetto l'atto ispettivo.

Nello specifico, l'ispettore avrebbe errato nel ricorrere a valutazioni equitative, consentite solo al giudice e nell'affidarsi, ai fini del calcolo dell'imposta sulla pubblicità asseritamente non riscossa, al censimento operato dalla soc. I.A.P., assuntrice del servizio in questione per conto del Comune di Frattamaggiore dal 1 luglio 1996 , nonché concorrente dell'ALPI in precedenti gare d'appalto per l'affidamento dello stesso servizio.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto non risulterebbero chiare le modalità utilizzate per il censimento degli impianti pubblicitari, (censimento) realizzato in assenza di ogni contraddittorio con l'ALPI e soltanto sul 70% del territorio comunale, nonostante la non uniforme ed omogenea distribuzione sullo stesso dei predetti impianti.

In ogni caso, non si sarebbe tenuto conto, errando, del minimo garantito sempre versato dall'ALPI, dei recuperi asseritamente effettuati dal Consorzio dei concessionari nonché dell'ulteriore

elenco dei morosi trasmesso dall'ALPI al Comune per l'attivazione delle relative procedure di recupero.

Di più; la convenuta ALPI sosteneva che l'Ente locale non l'avrebbe messa in condizione di svolgere appieno il proprio servizio, non provvedendo, ad es., a comunicare gli impianti pubblicitari autorizzati né a segnalare quelli abusivi.

Il Comune non avrebbe, inoltre, assunto le iniziative necessarie per il recupero delle imposte eventualmente evase.

Conseguentemente, secondo la società convenuta, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una quota di responsabilità a proprio carico, una parte ben maggiore della stessa avrebbe dovuto essere addossata a carico degli amministratori comunali in carica all'epoca dei fatti.

In ogni caso, l'assenza di danno per le casse comunali sarebbe stata riconosciuta dall'Ente locale con nota del 6 agosto 1993.

Allo stesso modo, l'ALPI si riportava alla relazione di parte, per contestare l'assenza di chiarezza nel procedimento seguito ai fini del computo del danno per mancato introito dei diritti sui manifesti mortuari.

In ogni caso, nel pregiudizio addebitabile non dovrebbero essere ricomprese le cd soprattasse, le quali, per il loro carattere sanzionatorio, opererebbero unicamente all'interno del rapporto tra contribuente ed ente impositore, senza poter essere applicate al concessionario della riscossione.

La società convenuta si dichiarava, inoltre, totalmente estranea ad

ogni ipotesi di illecito commessa dal Sig. Crispino, non essendo intervenuto alcun arricchimento a suo favore e non essendo chiara la posizione giuridica dello stesso.

La società convenuta chiedeva, infine, la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio, in attesa della definizione di quello (all'epoca) pendente innanzi alla Corte di Cassazione a seguito dell'impugnazione della sentenza 347/2011 della Sez. II d'Appello della Corte dei Conti.

Tutto ciò sul presupposto della ricorrenza di una ipotesi di sospensione necessaria, atteso il carattere asseritamente pregiudiziale della pronuncia della Corte di Cassazione.

5. Con ordinanza a verbale del 15 novembre 2012, il Collegio, ravvisatane l'opportunità, rinviava la discussione della causa all'udienza del 18 aprile 2013, onde consentire alla Cancelleria di acquisire la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Nello specifico, in data 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione depositava la sentenza n. 299/2013, con la quale dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dall'ALPI, per le due ragioni sottoindicate:

a) passaggio in giudicato della sentenza n.1736/06 del 25.9.2006 di questa Sezione giurisdizionale, con particolare riferimento al profilo dell'esplicita affermazione, ivi contenuta, della sussistenza della giurisdizione contabile, non oggetto di appello condizionato ad opera dell'ALPI, quale parte vittoriosa;

b) non immediata ricorribilità per cassazione per motivi di

giurisdizione della sentenza n.347/2011 della Sez. II d'Appello della Corte dei Conti, in quanto la stessa, nel riformare la predetta decisione n.1736/06, aveva deciso solo sull'ammissibilità della domanda, senza definire neppure parzialmente il giudizio.

6. All'udienza del 18 aprile 2013, l'Avv. Francesco Damiano, per il Comune di Frattamaggiore, ha evidenziato che a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n.299/2013, risultano confermate, in relazione alla controversia in esame, la sussistenza della giurisdizione contabile, la legittimazione attiva del Comune, nonché la legittimazione passiva degli eredi dell'originario titolare dell'ALPI.

Ha ribadito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che il relativo termine decennale (trattandosi di una ipotesi di inadempimento contrattuale) sarebbe stato validamente interrotto da una pluralità di atti.

Nel merito, ha riaffermato la validità delle pretese del Comune, alla luce della relazione ispettiva ministeriale del 1996.

Ha sottolineato che il Comune è stato costretto ad attivare le procedure esecutive per recuperare nei confronti dell'ALPI le spese del giudizio di cassazione, con specifico atto di precetto, che ha esibito.

In conclusione, ha chiesto l'integrale accoglimento delle domande del Comune.

L'Avv. Riccardo Andriani si è in primo luogo opposto alla produzione dell'atto di precetto, ritenuto irrilevante.

Ha, inoltre, richiamato tutte le eccezioni contenute negli atti difensivi già depositati, soffermandosi in particolare sull'eccezione di prescrizione, di cui è stata ribadita la fondatezza.

Tutto ciò in quanto verrebbe in rilievo una ipotesi di vera e propria responsabilità amministrativa, soggiacente al termine quinquennale di prescrizione.

Ha, altresì, contestato i criteri adottati nella relazione ministeriale ai fini della rilevazione e quantificazione del danno contestato all'ALPI, ribadendo l'assenza di ogni prova dello stesso.

Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, ha sostenuto che le lacune probatorie imputabili alle parti, non possono essere colmate attraverso il ricorso a valutazioni equitative.

Ha concluso per l'integrale rigetto della pretesa attorea.

L'Avv. Andrea Vecchio Verderame ha, in primo luogo, sottolineato le responsabilità degli amministratori comunali nella produzione del contestato danno, così come emergerebbe dalla stessa relazione ministeriale.

Ha richiamato la nota dell'Assessore *pro-tempore* in data 6 settembre 1993, la quale farebbe risaltare l'assenza di danno per il Comune.

Ha ribadito l'incongruenza dei criteri seguiti nella relazione ministeriale, la quale non avrebbe esplicitato le modalità di rilevazione degli impianti pubblicitari, nonché la tipologia di quelli considerati.

Ha sostenuto che mancherebbe la prova del rapporto di

dipendenza del Sig. Crispino con l'ALPI, con conseguente

impossibilità di imputare alla società i comportamenti delittuosi del

predetto Crispino.

Ha insistito per il rigetto della domanda attorea, in quanto

infondata ed ancor prima inammissibile.

Il Pubblico Ministero Cons. Filippo Esposito ha richiamato la

sentenza n.347/2011 della Sez. II d'Appello, per ribadire la

riconcucibilità del presente giudizio ad un ordinario giudizio di

parti, nell'ambito dei quali risulta giustificata la chiamata in causa

degli eredi dell'originario titolare dell'ALPI.

Nel merito, ha concluso per la fondatezza del ricorso del Comune,

alla luce della relazione ispettiva del 1996.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio, nell'evidenziare l'irrilevanza ai fini delle proprie

valutazioni dell'atto di precetto relativo alle spese del giudizio di

cassazione di cui alla sentenza n.299/2013, deve farsi carico

innanzitutto di vagliare le eccezioni preliminari e pregiudiziali

sollevate dalla convenuta ALPI nelle memorie di costituzione

depositate il 7 novembre 2011 e 24 ottobre 2012 (ed ancor

prima in quella depositata il 26 aprile 2006) e ribadite all'udienza

del 18 aprile 2013.

Viene in considerazione, in primo luogo, l'eccezione di **difetto di**

giurisdizione della Corte dei Conti.

La predetta eccezione risulta inammissibile.

La sussistenza della giurisdizione contabile in relazione alla fattispecie vagliata in questa sede risulta, infatti, espressamente e definitivamente acclarata già dalla sentenza 1736/06 del 25.9.2006 di questa Sezione giurisdizionale, passata in giudicato - su tale specifico punto- per mancata impugnazione ad opera dell'ALPI, così come da ultimo riconosciuto dalla sentenza n. 299/2013 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

2. Allo stesso modo, va affermata l'inammissibilità tanto dell'eccezione di **difetto di legittimazione attiva del Comune** ricorrente a convenire in giudizio, innanzi al giudice contabile, la ditta ALPI, quanto di quella di difetto della (speculare) **legittimazione passiva degli eredi di Vittorio Randaccio**, già titolare della medesima ALPI.

A tal riguardo, va evidenziato che la sentenza n. 347/11 della II Centrale d'Appello della Corte dei Conti, oramai irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (sentenza n. 299/2013), nel riformare la decisione impugnata, ha espressamente affermato *"la legittimazione attiva del Comune nel giudizio ad istanza di parte promosso nei confronti dell'A.L.P.I., nonché la legittimazione passiva nello stesso giudizio degli eredi dell'originario titolare dell'A.L.P.I."*

Più in particolare, i giudici d'appello, all'esito di una puntuale disamina della normativa disciplinante la materia, hanno rilevato come la "clausola aperta" di cui all'art. 58 r.d. 1038/1933, consentisse di ritenere ammissibili "altri" giudizi ad iniziativa di

parte – oltre quelli espressamente previsti dai precedenti artt. 52-57; tutto ciò sempre che, ovviamente, si fosse trattato, come nel nostro caso, di materia appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti.

Di qui la conclusione secondo la quale, *“i giudizi ad istanza di parte – almeno nella materia esattoriale che qui ne occupa – non possano essere limitati alle ipotesi in cui l’iniziativa provenga dall’esattore, dovendo invece ritenersi – per il principio di uguaglianza tra le parti sostanziali del rapporto esattoriale – che l’iniziativa non sia inibita all’ente pubblico impositore, che lamenti, come nel caso di specie, inadempienze contrattuali e che convenga in giudizio l’esattore per una verifica dei rapporti di dare e avere derivanti dal contratto di esattoria (cfr., nello stesso senso, Sez. I centrale n. 201 del 2007).*

In sostanza, ritiene il Collegio che il caso all’esame differisca dall’azione di responsabilità per danno erariale e che, anche per tale ragione, nulla osti ad affermare la piena legittimazione ad agire del Comune di Frattamaggiore, che ha convenuto in giudizio, dinanzi alla Sezione territoriale della Corte dei conti, l’azienda che gestiva – per conto dello stesso Comune – il servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, lamentando inadempienze contrattuali e sottrazione di somme.

La peculiarità del giudizio – che è ordinario giudizio di parti e non giudizio di responsabilità amministrativa – induce il Collegio ad affermare l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione

passiva dedotta dagli eredi di Vittorio Randaccio. E' sufficiente, sul punto, osservare che la norma recata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, secondo cui "il ... debito si trasmette agli eredi ... nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente arricchimento degli eredi stessi" trova applicazione solo in ipotesi di responsabilità amministrativa e non anche nei casi - quali quello di specie - in cui si controverte della comune responsabilità derivante da contratto".

3. Va, infine, scrutinata l'eccezione, proposta dalla difesa della convenuta ALPI, di **prescrizione** delle pretese comunali.

Nello specifico, le predetta eccezione si fonda sull'assunto che, nel caso all'esame, il termine prescrizione abbia, in conformità a quanto statuito dall'art. 1, comma 2, legge 20/94 per le ipotesi di responsabilità erariale, durata quinquennale e che l'esordio dello stesso coincida con la data (9 dicembre 1996) della relazione rispettiva svolta dal funzionario della Direzione Regionale delle Entrate per la Campania.

La medesima eccezione non riveste pregio e va, come tale, disattesa.

Sul punto, va evidenziato che il Comune istante ha fatto valere, nell'ambito di "un ordinario giudizio di parti", una responsabilità da inadempimento contrattuale (così, la più volte richiamata decisione n. 347/2011 della Sezione II Centrale) a carico di soggetto chiamato a gestire, per conto del Comune, il servizio di riscossione delle entrate tributarie (onde la qualifica di agente contabile e

l'assoggettamento alla giurisdizione contabile).

Di qui l'operatività del termine ordinario decennale di prescrizione (in termini, Corte Conti, Sezione I Centrale, n. 201/07), decorrente dal momento in cui l'Amministrazione ha preso contezza delle illegittimità gestionali ad opera dell'A.L.P.I. (relazione ispettiva del 9 dicembre 1996).

Il predetto termine risulta, dunque, essere stato validamente interrotto dal ricorso innanzi alla Corte dei Conti, notificato all'A.L.P.I. il 7 dicembre 2005 e depositato presso la segretaria della Sezione giurisdizionale Campania in data 28 dicembre 2005 (successivamente sfociato nella sentenza n. 1736/06).

Tutto ciò senza tralasciare l'adozione, da parte del Comune di Frattamaggiore, di altri, precedenti atti interruttivi (note di costituzione in mora del 30 dicembre 1996, prot. n. 24590 e del 18 febbraio 1997, prot. n. 2840, notificate, rispettivamente, il 20 gennaio 1997 e 26 febbraio 1997, nonché il ricorso n. 11769/04, notificato il 2 ottobre 2004, innanzi al T.A.R., il quale ha declinato la propria giurisdizione con la sentenza n. 16661 del 18 ottobre 2005).

4. Risulta possibile, a questo punto, passare all'esame del **merito** della controversia.

A tal riguardo, il Collegio è dell'avviso che la pretesa del Comune istante meriti accoglimento, sia pure nei termini e limiti sottoindicati.

Gli atti e documenti presenti al fascicolo di causa (ad iniziare

dalla relazione ispettiva del 9 dicembre 1996) lasciano, infatti, chiaramente emergere, a giudizio del Collegio, gli inadempimenti contrattuali in cui è incorsa la convenuta ALPI, nonché il danno derivato a carico dell'Ente locale.

Sul punto, va subito evidenziata l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla difesa della società convenuta, alla cui stregua non sarebbe configurabile, nel caso di specie, alcun inadempimento da parte dell'A.L.P.I. (con la connessa responsabilità risarcitoria), a ragione dell'asserita insussistenza di ogni rapporto contrattuale.

Più in particolare, all'epoca dei fatti, la ditta A.L.P.I. avrebbe continuato nella gestione del servizio in via di mero fatto, a seguito dell'intervenuta scadenza in data 1 maggio 1985 dell'originario contratto d'appalto (giusta previsione della delibera giuntale n. 540 del 28 aprile 1980, che ha formalmente prorogato il primo termine del 17 marzo 1979).

A tal riguardo, è appena il caso di sottolineare come lo svolgimento, sia pure in via di mero fatto, del servizio di riscossione esattoriale (circostanza nel caso all'esame non revocabile in dubbio) rappresenti elemento idoneo, oltretutto a sostanziare la qualifica di "agente contabile", a garantire il permanere in vita degli obblighi, già previsti dall'originaria fonte contrattuale e da ritenersi "immanenti" alla predetta gestione, quantunque protrattasi in assenza di un (nuovo) titolo "formale" (così, il fondamentale obbligo di corretta esazione dei tributi e

puntuale riversamento degli stessi nelle casse comunali).

Né va tralasciato che, tra gli allegati alla relazione ispettiva del 9 dicembre 1996, sono presenti più atti di proroga o rinnovo del contratto di riscossione esattoriale a favore dell'A.L.P.I., assunti dal Comune di Frattamaggiore nell'arco temporale considerato (1989-1995), ed in particolare:

a) delibere giuntali n. 349 dell'8 marzo 1990 e n. 442 del 15 marzo 1990, prevedenti la proroga "in sanatoria" per il periodo 1 maggio 1985 - 30 giugno 1990;

b) delibera giuntale n. 819 del 27 dicembre 1994, avente ad oggetto la proroga fino al 31 dicembre 1994 e la contestuale presa d'atto dell'espletamento del servizio in regime di tacita proroga per il periodo successivo al 1 luglio 1990;

c) delibere giuntali nn. 49 del 26 gennaio 1995 e 841 del 29 dicembre 1995, prevedenti il rinnovo, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1995 e 30 giugno 1996.

Allo stesso modo non risulta accoglibile la tesi della convenuta ALPI, volta a dare rilievo, ai fini dell'esclusione della sussistenza di ragioni creditorie del Comune nei propri confronti, alla nota del 6 agosto 1993, prot. n. 15992, dell'Assessore comunale *pro-tempore* (vedasi all. n. 6 alla relazione ispettiva del 9 dicembre 1996).

A ben vedere, infatti, con la predetta nota, redatta in epoca antecedente alla più volte richiamata relazione ispettiva, l'Assessore competente si è limitato a rappresentare al Ministero

delle Finanze (a seguito della richiesta di chiarimenti sul punto) che la proroga di fatto del servizio di riscossione già affidato all'ALPI non aveva arrecato pregiudizio all'Ente locale, a ragione dell'intervenuto incremento del canone annuo (minimo garantito contrattuale), prendendo, dunque, posizione su di un profilo diverso da quello vagliato in questa sede (danno da omessa riscossione delle imposte, peraltro accertato solo con la successiva relazione ispettiva).

Tutto ciò detto in termini generali, ragioni di chiarezza espositiva impongono, a questo punto, di vagliare separatamente le tre voci di danno reclamate dal Comune istante.

a) DANNO DA MANCATA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA PUBBLICITA' per £ 444.037.698 (euro 229.326,33)

La sussistenza di tale voce di danno, a giudizio del Collegio, non può essere revocata in dubbio, alla luce degli esiti della attività ispettiva sfociata nella relazione del funzionario della Direzione Regionale delle Entrate per la Regione Campania in data 9 dicembre 1996.

Nello specifico, l'ispettore dell'Amministrazione finanziaria è partito dalla constatata divergenza tra il numero delle bollette di riscossione annualmente emesse nel periodo 1989-1995 (in media 300) e quello dei potenziali contribuenti (circa 1.000 secondo il censimento delle insegne pubblicitarie installate sul territorio comunale effettuato dalla stessa ALPI all'inizio dell'affidamento della concessione).

Ha provveduto, dunque, a richiedere alla soc. IAP, affidataria del servizio dal luglio 1996, altro censimento, che ha fatto emergere, in relazione al 70% del territorio comunale, n.724 esercizi commerciali con insegne esposte, con una media di circa 1,50 mq di pubblicità luminosa e di mq 1 di pubblicità ordinaria.

Con una proporzione, è stato ricavato il numero degli esercizi con insegne pubblicitarie sul 100% del territorio comunale (n.1034, così ottenuto: $724:70=X:100$).

Applicando ai mq corrispondenti (ottenuti con lo stesso metodo) le tariffe vigenti in vigore all'epoca dei fatti, è stato ottenuto il gettito complessivo realizzabile (£.539.114.616), dal quale sono state sottratte le somme effettivamente introitate dal Comune (£. 237.867.874, secondo i dati consuntivi dello stesso, confrontati con quelli dell'A.L.P.I.), ricavandone l'importo non riscosso di £. 301.246.742.

Su tale ultimo importo è applicata la percentuale del 67% (pari alla quota di spettanza comunale) e successivamente sono state aggiunte le soprattasse per l'omessa dichiarazione e per il tardivo pagamento, ottenendo, infine, il mancato incasso per le casse comunali a titolo di imposta sulla pubblicità (£.444.037.698).

Il descritto procedimento, chiaramente esplicitato nella relazione ispettiva (pagg. 97 e ss, cui si fa espresso rinvio), risulta improntato, a giudizio del Collegio, a criteri di sufficiente ragionevolezza e come tale idoneo a far risaltare il mancato introito.

Esso, infatti, parte da un dato razionale ed oggettivo (discrasia tra potenziali contribuenti e bollette di riscossione effettivamente emesse) per ricavare le minori entrate, facendo uso di criteri matematici e tenendo conto delle tariffe e della quota di spettanza comunale *illo tempore* vigenti.

Né le conclusioni testè esposte risultano inficiate dalle argomentazioni della soc. ALPI, volte a dimostrare l'inattendibilità di tale procedimento sulla base di elementi non adeguatamente dimostrati (così l'eccepita inadeguatezza dei dati relativi ai potenziali contribuenti, siccome provenienti da soggetto-società IAP-asseritamente non operante in veste neutrale).

Nondimeno, a giudizio del Collegio, non tutto il danno di euro 229.326,33 (€.444.037.698), ricavato in base al procedimento di cui si è detto, va posto a carico dell'ALPI.

Esso va, infatti, ridotto di una percentuale stimata, in via equitativa ex art.1226 c.c., nel 30% del predetto importo.

Tutto ciò a ragione del contributo, evidenziato anche nella predetta relazione, alla causazione del danno da parte degli amministratori comunali in carica nel periodo considerato.

Questi ultimi, infatti, risultano aver esercitato, in maniera oltremodo negligente e superficiale, i propri poteri di vigilanza e controllo sull'operato della società concessionaria.

Conseguentemente, la quota di danno da porre a carico della convenuta ALPI, a titolo di mancato introito delle imposte sulla pubblicità, sarà pari ad **euro 160.528,43** (pari al 70%

dell'importo di euro 229.326,33).

b) DANNO DA MANCATA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI per £ 82.610.964 (euro 42.665,00)

Il Collegio ritiene che relazione del funzionario della Direzione Regionale delle Entrate per la Campania in data 9 dicembre 1996 dia sufficiente dimostrazione anche di questa voce di danno.

Più in particolare, in questo caso, così come puntualmente esplicitato alle pagg. 108 e ss della predetta relazione, cui si fa espresso rinvio, l'ispettore, dopo aver rilevato una corposa differenza tra il numero dei decessi registrati nel periodo 1989-1995 (quale risultante dall'Ufficio Anagrafe del Comune) ed il numero, decisamente inferiore, delle bollette di riscossione emesse nello stesso periodo, ha sottratto annualmente dalla rilevata differenza (pari a n. 818) la percentuale del 10% (percentuale per la quale, in via prudenziale, è stata presunta la mancata richiesta di affissioni).

Ha successivamente moltiplicato il numero così ottenuto (739, pari ai decessi per i quali non sono state emesse bollette di riscossione), per le tariffe in vigore all'epoca dei fatti e, tenendo conto dell'aggio dovuto al concessionario (33%) nonché delle soprattasse per la mancata dichiarazione e tardivo pagamento, ha calcolato il danno per il bilancio comunale per il mancato introito dei diritti sulle pubbliche affissioni in £ 82.610.964 (pari ad euro 42.665,00).

Anche in questo caso il procedimento seguito ai fini della rilevazione e quantificazione del contestato pregiudizio risulta, a giudizio del Collegio, connotato da sufficiente ragionevolezza.

Il punto di partenza è, infatti, stato rappresentato da un dato oggettivo (consistente discrasia tra il numero dei decessi registrati nel periodo considerato, quale risultante dall'Ufficio Anagrafe del Comune ed il numero, decisamente inferiore, delle bollette di riscossione emesse nello stesso periodo), di per sé particolarmente significativo, secondo quanto correttamente rilevato dall'ispettore, in un contesto territoriale caratterizzato dalla notoria presenza di un radicato culto per le onoranze funebri.

Aggiungasi che al dato di partenza è stata, comunque, in via del tutto prudenziale, sottratta una percentuale, volta a dar rilievo ai possibili casi di mancata richiesta di affissioni.

Dal predetto dato, corretto nei termini di cui si è detto, è stato, infine, ricavato il mancato introito, facendo applicazione di criteri matematici e tenendo, comunque, conto delle tariffe *illo tempore* vigenti, nonché dell'aggio spettante alla concessionaria.

Né, a giudizio del Collegio, risulta accoglibile la tesi difensiva sulla non addebitabilità delle soprattasse, atteso che ciò che si imputa al concessionario è, in definitiva, la mancata riscossione delle somme complessivamente dovute da soggetti non presentanti alcuna dichiarazione e/o procedenti a tardivo pagamento, come tali tenuti per legge alla corresponsione anche delle soprattasse

ex art. 51 D.P.R. 639/72.

Nondimeno, il Collegio ritiene che non tutto il pregiudizio di euro 42.665,00 (lire 82.610.964), ricavato all'esito del procedimento di cui si è detto, vada posto a carico dell'ALPI.

Esso va, infatti, ridotto di una percentuale, stimata equitativamente ex art.1226 c.c., nel 30% del predetto importo.

Tutto ciò per la rilevata necessità di tener conto del contributo alla causazione del danno prestato dagli amministratori comunali in carica nel periodo considerato.

Questi ultimi, infatti, risultano aver esercitato, in maniera oltremodo negligente e superficiale, i propri poteri di vigilanza e controllo sull'operato della società concessionaria.

Conseguentemente, la quota di danno da porre a carico della convenuta ALPI, a titolo di mancato introito dei diritti sulle pubbliche affissioni, risulta pari ad **euro 29.865,5** (pari al 70% dell'importo di euro 42.665,00).

c) DANNO DERIVANTE DALLA SOTTRAZIONE DI ASSEGNI DA PARTE DELL' INCARICATO DELL'ALPI SIG. RAFFAELE CRISPINO per £ 27.622.615 (euro 14.265,89).

La sussistenza della presente voce di danno e la sua riconducibilità alla convenuta ALPI risultano, a giudizio del Collegio, acclarate alla luce degli atti di causa (all. n. 67,68,69 e 70 alla relazione ispettiva del 9 dicembre 1996).

Nello specifico, va evidenziato che la sottrazione indebita di somme di spettanza del Comune, è stata ammessa dal Sig.

Crispino con comunicazione all'Ispettore, ribadita alla presenza del Sindaco e del Segretario comunale (vedasi denuncia alla competente Procura della Repubblica, ove il predetto Crispino è espressamente qualificato quale incaricato alla riscossione per conto dell'ALPI).

D'altro canto, per la medesima vicenda, nei confronti del Sig. Crispino è successivamente intervenuta in data 11 febbraio 1998 sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il delitto di peculato, secondo quanto concordemente riconosciuto dalle parti.

Il Sindaco del Comune di Frattamaggiore ha conseguentemente chiesto all'ALPI, con nota 3 giugno 1996, prot. n. 12972, di esonerare il Sig. Crispino *"dall'incarico di effettuare operazioni monetarie in nome e per conto di codesta ditta e nell'interesse del Comune"*.

La ditta ALPI ha provveduto a sostituire il Sig. Crispino con altro impiegato di sua fiducia (tale Zanframundo Cosimo), come da nota del 10 giugno 1996.

Con la medesima nota, l' ALPI ha assicurato il Comune che *".....se il Sig. Crispino risultasse aver sottratto importi sia alla Vs. On.le Amministrazione che alla ns. Ditta, appena verremo a conoscenza dell'ammontare provvederemo al versamento di quanto dovuto al Vs. On.le Comune."*

Per tale motivo Vi preghiamo comunicare l'ammontare delle somme che si affermano sottratte dal Crispino inviandocene il dettaglio..."

I documenti testè richiamati, ad iniziare dalla nota del 10.6.1996 contenente chiare affermazioni provenienti dalla ditta ALPI, smentiscono irrimediabilmente la tesi della convenuta in ordine all'insussistenza di un rapporto di lavoro con il Sig. Crispino, giustificante l'attribuzione alla stessa della responsabilità per il danno materialmente arrecato da tale ultimo soggetto.

Quest'ultimo risulta, infatti, aver operato in nome e per conto dell'ALPI, con la conseguenza che l'ALPI risponde ex art. 2049 c.c. degli esiti dannosi delle condotte del Crispino.

Né, in contrasto con le tesi difensive sul punto, il carattere doloso (*rectius* delittuoso) del comportamento serbato dal Crispino vale ad escludere la responsabilità dell'ALPI, avendo le mansioni svolte per conto di quest'ultima pur sempre agevolato e comunque reso possibile l'illecito (in termini, Cass., Sez. I, 20 gennaio 2012, n.789; id., Sez. III, 12 marzo 2008, n.6632, puntualmente richiamata dal Comune ricorrente).

Allo stesso modo, il procedimento seguito dall'Ispettore ai fini della quantificazione del pregiudizio patito dalle casse comunali, risulta razionale e condivisibile.

La più volte richiamata relazione ispettiva del 9 dicembre 1996, alle pagg. 111 e ss, cui si fa espresso rinvio, partendo dalla già ricordata ammissione da parte dell'incaricato della soc. A.L.P.I. (Sig. Crispino) in ordine alla sottrazione di assegni emessi dai contribuenti a titolo di pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha, infatti, quantificato, in via

equitativa ex art. 1226 c.c, il danno nel 10% del totale delle riscossioni spettanti al Comune (£. 27.622.615, pari al 10% di £. 276.226.154).

Tale *modus operandi* risulta corretto, essendo emerso, sulla base della documentazione richiesta a taluni contribuenti, che, a fronte dei pagamenti dagli stessi effettuati, l'incaricato della convenuta aveva emesso circa il 90% delle bollette di riscossione.

La convenuta ALPI va, dunque, condannata anche per l'importo di **euro 14.265,89 (£ 27.622.615)**.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la convenuta ALPI va condannata al pagamento, in favore del Comune di Frattamaggiore, dell'importo complessivo di **euro 204.659,82**, derivante dalla sommatoria degli importi sottoindicati:

-euro 160.528,43 per la mancata riscossione delle imposte sulla pubblicità;

-euro 29.865,5 per la mancata riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni;

-euro 14.265,89 per le somme sottratte dal Sig. Crispino.

Sul predetto importo, sono dovuti rivalutazione ed interessi, come da dispositivo.

L'oggettiva complessità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, in

	composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
	-DICHIARA inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione;	
	-DICHIARA inammissibili l'eccezione di difetto di legittimazione	
	attiva del Comune di Frattamaggiore e l'eccezione di difetto di	
	legittimazione passiva degli eredi di Vittorio Randaccio, già titolare	
	dell'ALPI;	
	-RIGETTA l'eccezione di prescrizione;	
	-CONDANNA l'A.L.P.I.- Azienda Lavori Pubblicitari Italiani di	
	Vittorio Randaccio, in persona di Ranieri Randaccio e Giovanni	
	Randaccio, nella loro qualità di eredi di Vittorio Randaccio, al	
	pagamento, in favore del Comune di Frattamaggiore, dell'importo	
	complessivo di euro 204.659,82.	
	L'importo per cui è condanna va rivalutato, secondo gli indici	
	ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati	
	(FOI) dalla data della costituzione in mora (20 gennaio 1997)	
	sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.	
	La somma così rivalutata va incrementata degli interessi, nella	
	misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente	
	sentenza e fino al soddisfo.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile	
	2013.	
	IL Magistrato ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola Ruggiero)	(dott. Fiorenzo Santoro)

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2014

Il Direttore di Segreteria

(dott. Carmine De Michele)